RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 86

Inizio del procedimento di liquidazione

Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o di ufficio. Le domande intese ad ottenere i benefici pensionistici possono anche essere spedite a mezzo di lettere raccomandate e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che appone il timbro a calendario anche sulle domande stesse. La domanda di cui ai precedenti commi, e' presentata al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero alla competente Direzione provinciale del tesoro, nei casi in cui il compito di provvedere spetti a quest'ultima. Le domande, i documenti relativi e le legalizzazioni e tutti gli atti inerenti alla procedura di liquidazione delle pensioni di guerra, nonche' il pagamento delle stesse, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta, o diritto a favore di chiunque.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	VIII — Delle procedure
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-86-inizio-del-procedimento-di-liquidazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it